

Consorzio miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone

Piano con criteri di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere nonché al funzionamento del consorzio.

Parte prima – Normativa e principi generali

Articolo 1.

Disposizioni normative

1. L'art. 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 dispone che la ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica.

2. L'art. 3 della legge 12 febbraio 1942, n. 183 stabilisce: "I consorzi di miglioramento fondiario hanno facoltà d'imporre contributi per l'esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle stesse e in genere per la gestione consorziale.

Articolo 2

Previsioni statutarie

1. L'art. 22 dello statuto al comma 1 lett. i) stabilisce che spetta al Consiglio dei delegati predisporre il piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del consorzio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

2. L'art. 24 stabilisce che il consorzio può imporre tributi per la copertura delle spese previste per il normale funzionamento amministrativo del Consorzio sul presupposto che gli immobili risultino effettivi beneficiari dei vantaggi conseguiti o conseguibili dai lavori di miglioramento fondiario. Le spese per l'esecuzione delle opere che non siano a totale carico di enti pubblici e per l'esercizio e la manutenzione delle opere di miglioramento fondiario sono a carico dei proprietari dei beni situati entro il perimetro del territorio che traggono un beneficio dall'attività consortile.

Articolo 3

Principi generali

1. I consorzi di miglioramento fondiario possono accedere, in certi casi in via esclusiva ed in altri casi in via privilegiata, ai finanziamenti pubblici previsti nei piani di sviluppo rurale promossi dalla Provincia autonoma di Trento con il concorso di finanziamenti statali e dell'Unione europea e di altri finanziamenti pubblici. Le spese ordinarie e ricorrenti di natura economica necessarie per garantire l'esistenza e il normale funzionamento del Consorzio, che sarà in grado di presentare quando possibile domande di finanziamento pubblico per opere consorziali, vanno ripartite fra i proprietari di tutti gli immobili compresi nel perimetro di competenza del consorzio in considerazione dei vantaggi conseguibili dai lavori di miglioramento fondiario che potrebbero essere ammessi a finanziamento.

2. Prima dell'appalto delle opere di miglioramento fondiario viene approvato il piano finanziario per il completo finanziamento della spesa risultante dal quadro economico finale del progetto e non coperta da contributi pubblici e per quelle annue occorrenti alla successiva manutenzione e il perimetro del territorio di competenza del consorzio comprendente gli immobili che traggono beneficio dalla realizzazione dell'opera progettata. I proprietari dei fondi inclusi nel detto perimetro contribuiscono per la quota di spesa a loro carico mediante un tributo imposto sui loro fondi, i quali potranno essere distinti in zone od in classi a seconda del beneficio che conseguono dalle opere medesime.

Articolo 4

Pagamenti.

1. Sono tenuti ai pagamenti i soci iscritti nel catastino del Consorzio di cui all'articolo 5 dello statuto. In caso di comproprietà sarà tenuto al pagamento il comproprietario iscritto nel catastino ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 comma 4 dello Statuto con facoltà di ripartire l'onere fra i comproprietari.

2. Il Consorzio comunica ai soci tenuti al pagamento di contributi consorziali le modalità e le operazioni di calcolo dell'importo dovuto e la data entro la quale è possibile provvedere al pagamento direttamente alla tesoreria consorziale. Nel calcolo dei tributi dovuti il Consiglio dei delegati può fissare un importo minimo sotto il quale nulla è dovuto per ragioni di economicità dell'azione.

3. Per i soci che non hanno versato il dovuto entro la data indicata al comma precedente il Presidente compila il ruolo. Ai sensi dell'art. 37 dello statuto, la riscossione viene effettuata, nella qualità di agente della riscossione, esclusivamente dal Concessionario nelle forme e modalità previste dalle norme vigenti, ivi compresa in via preliminare la procedura integrata avvisi (GIA), in conformità dell'art. 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Gli importi superiori al minimo fissato dal Consiglio dei delegati di cui al comma precedente, ma inferiori al minimo di legge per la riscossione tramite ruolo attualmente fissato in euro 30,00 dall'articolo 3 comma 10 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44, saranno cumulati con quelli dovuti per gli anni successivi per il massimo di cinque anni, fino a raggiungere l'importo minimo.

Parte seconda. - Normale funzionamento del Consorzio

Articolo 5

La contribuzione per il normale funzionamento del Consorzio

1. Nel bilancio annuale preventivo approvato dall'assemblea è prevista un'apposita posta dell'entrata con uno stanziamento derivante dal gettito del ruolo per il normale funzionamento del Consorzio. Il Consiglio dei delegati con i poteri di cui all'art. 22 comma 1 lett. j) dello statuto approva il ruolo calcolato con un'aliquota percentuale sulla somma dei redditi dominicali ed agrari imputabili ad ogni socio secondo le risultanze del catastino previsto dall'articolo 5 comma 2 dello statuto aggiornato d'ufficio con i dati catastali scaricabili da Openkat al 31 dicembre di ogni anno.

Parte terza. Costruzione e manutenzione delle opere

Articolo 6

La contribuzione per il finanziamento e la manutenzione delle opere di miglioramento fondiario.

1. Per le costruzioni di nuove opere o di interventi straordinari di opere esistenti il piano finanziario e di riparto delle spese di cui all'art. 3 comma 2 del presente piano prevede il completo finanziamento ripartito sui soci proprietari degli immobili che ne traggono beneficio con i criteri relativi alla tipologia e natura delle singole opere come indicato negli articoli successivi.

2. La quota parte di spesa non coperta da contributi pubblici in conto capitale, può essere finanziata con ricorso al mercato finanziario con la contrattazione di prestiti o mutui con rilascio, come previsto dall'articolo 22 c.1 lett n) punto 1) dello statuto, di delegazioni sui contributi consorziali. Il tal caso il piano finanziario contiene il piano di ammortamento dei mutui e di riscossione dei consorziali annui delegati, che sono a carico dei proprietari nel tempo degli immobili che beneficiano dell'opera.

3. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 dello Statuto ogni consorziato, relativamente alla superficie di sua proprietà, si impegna ad acconsentire la realizzazione degli attraversamenti, la costruzione, il funzionamento e la manutenzione delle opere consorziali, da attuare all'interno del territorio consorziale. Nel piano finanziario di cui al comma 1 vanno indicati anche gli oneri per le occupazioni temporanee e definitive dei suoli occorrenti calcolati con le modalità previste dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 recante norme sulla espro-

IL SEGRETARIO
[Firma]

IL PRESIDENTE
[Firma]

priazione per pubblica utilità. Nel riparto delle spese tali oneri saranno dedotti a favore dei soci proprietari dei terreni asserviti.

4. Il piano finanziario e di riparto delle spese di cui all'art 3 comma 2 prevede anche un piano di manutenzione con costi annui da ripartire fra i soci proprietari degli immobili che beneficiano dell'opera.

Articolo 7

Partecipazione ai costi di impianti e reti tecnologiche

1. I progetti di costruzione e manutenzione straordinaria di impianti e reti tecnologiche come le opere acquedottistiche e di elettrificazione definiscono il perimetro del territorio che può trarre giovamento dalle opere.

2. Sono chiamati a contribuire alla realizzazione e manutenzione delle opere coloro che decidono di chiedere l'allacciamento dei propri immobili. La ripartizione dei costi può avvenire in ragione della superficie degli immobili serviti o in ragione della qualità delle colture e delle relative classi di produttività rappresentate dai redditi dominicali ed agrari, o in ragione dei metri quadrati coperti e destinazione d'uso degli edifici, con la possibilità di fissazione di un minimo uguale per tutti per ogni pozzetto a servizio del fondo.

3. Chi non ha partecipato a coprire il completo finanziamento dell'opera per consentire l'appalto dei lavori, può chiedere in corso d'opera o dopo il collaudo l'allacciamento ai propri immobili compresi nel perimetro di progetto, pagando la somma stabilita per i soci partecipanti con una maggiorazione una tantum di un importo che può essere compreso tra il venti e il cinquanta per cento del contributo medio sostenuto dai soci finanziatori del progetto. Dopo cinque anni dal collaudo le quote per i nuovi soci potranno essere riviste tenendo conto della rivalutazione monetaria e degli ammortamenti degli impianti e delle opere. Gli importi riscossi ai sensi del presente comma saranno prioritariamente destinati alla manutenzione della relativa opera.

Articolo 8

Opere di riordino o miglioramento fondiario e di bonifica

1. I progetti di riordino o di miglioramento fondiario e i progetti di bonifica agricola indicano il perimetro dell'area interessata all'intervento. I proprietari dei fondi inclusi nel detto perimetro contribuiscono per la quota di spesa a loro carico mediante un tributo imposto sui loro fondi, i quali potranno essere distinti in zone od in classi a seconda del beneficio che conseguono dalle opere medesime.

Articolo 9

Opere di irrigazione agricola

1. Fatti salvi i contributi generali previsti all'articolo 7, per l'abbeveraggio bestiame e, se consentito nella concessione d'uso dell'acqua, per scopi antincendio o altri usi marginali ammessi verranno fissate apposite tariffe che possono tenere conto delle superfici coperte o del carico zootecnico

2. La manutenzione ordinaria avviene a cura del Consorzio che sosterrà le spese necessarie con riparto a carico dei proprietari degli immobili allacciati che ne traggono beneficio.

3. La manutenzione straordinaria e altri investimenti che riguardano le opere, gli impianti e la rete di distribuzione saranno previsti e finanziati in appositi progetti e piani di finanziamento e riparto come indicato negli articoli precedenti

4. Nell'eventualità l'opera ricada su territori appartenenti a perimetri consorziali diversi e contigui e la concessione provinciale a derivare acqua sia cointestata ai medesimi consorzi è necessaria una convenzione stipulata tra le amministrazioni consorziali interessate che disciplini le modalità di gestione dell'opera. Nella convenzione può essere previsto che uno dei consorzi assuma le funzioni di consorzio capofila con delega da parte degli altri consorzi ad agire sull'intero territorio nel perimetro considerato nel piano di finanziamento dell'opera ivi comprese le richieste di autorizzazioni ad eseguire le opere e la riscossione dei contributi di partecipazione alla spesa a carico anche dei proprietari degli immobili allacciati appartenenti a perimetri dei consorzi contigui.

Articolo 10

Acquedotti rurali potabili

1. Il consorzio può presentare domanda sui fondi e agevolazioni previste nei piani di sviluppo rurale e in altre provvidenze pubbliche per l'agricoltura per costruire acquedotti rurali potabili. Il finanziamento della parte non coperta da contributi pubblici avviene con la partecipazione dei soci, proprietari di immobili compresi nel perimetro indicato nel piano di finanziamento, che intendono chiedere l'allacciamento degli immobili di proprietà.

2. Ad opera collaudata e funzionante il Consorzio può affidare la gestione o la proprietà dell'acquedotto al comune territorialmente competente o ad altro soggetto idoneo a svolgere le funzioni di gestore previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Nell'atto di affidamento deve essere previsto che per un certo periodo, spetta unicamente al Consorzio autorizzare nuovi allacciamenti che potranno essere disposti a favore dei soci che avranno versato il contributo di allacciamento maggiorato dell'importo previsto nel precedente articolo 7 comma 3.

Articolo 11

Opere di elettrificazione rurale

1. Il consorzio può presentare domanda sui fondi e agevolazioni previste nei piani di sviluppo rurale e in altre provvidenze pubbliche per l'agricoltura per opere di elettrificazione rurale o montana. Il finanziamento della parte non coperta da contributi pubblici avviene con la partecipazione dei soci, proprietari di immobili compresi nel perimetro indicato nel piano di finanziamento, che intendono chiedere l'allacciamento degli immobili di proprietà.

2. Ad opera collaudata e funzionante il Consorzio può affidare la gestione o la proprietà degli elettrodotti al locale Consorzio elettrico di Storo o ad altro operatore idoneo alla distribuzione di energia elettrica ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Nell'atto di affidamento deve essere previsto che per un certo periodo spetta unicamente al Consorzio autorizzare nuovi allacciamenti che potranno essere disposti a favore dei soci che avranno versato il contributo di allacciamento maggiorato dell'importo previsto nel precedente articolo 6 comma 3.

Articolo 12

Opere di viabilità

1. Il consorzio può presentare domanda sui fondi e agevolazioni previste nei piani di sviluppo rurale e in altre provvidenze pubbliche per l'agricoltura per opere di viabilità rurale e montana.

2. Per nuove strade che danno accesso ai fondi prima non serviti da strade percorribili da autoveicoli, i medesimi fondi sono compresi nel perimetro del territorio che trae beneficio dalla realizzazione dell'opera progettata, come previsto all'articolo 3 comma 2.

3. Per interventi di manutenzione straordinaria o altri interventi migliorativi di viabilità esistente e aperta al pubblico transito il perimetro di competenza comprende l'intera area di fondovalle o la montagna servita. In tal caso i contributi potranno essere distinti in zone od in classi a seconda del beneficio conseguibile dalle opere medesime.

4. Ad opera collaudata e funzionante il Consorzio può affidare la gestione o la proprietà delle strade al Comune già definito ente proprietario delle strade comunali dal nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, avendo il sindaco il potere di emettere le ordinanze di regolamentazione del traffico.

IL SEGRETARIO
[Firma]

IL PRESIDENTE
[Firma]


Indice

Indice generale	
Articolo 1. Disposizioni normative	1
Articolo 2 Revisioni statutarie	1
Articolo 3 Principi generali	1
Articolo 4 Pagamenti.	1
Articolo 5 La contribuzione per il normale funzionamento del Consorzio	2
Articolo 6 La contribuzione per il finanziamento e la manutenzione delle opere di miglioramento fond.	2
Articolo 7 Partecipazione ai costi di impianti e reti tecnologiche	3
Articolo 8 Opere di riordino o miglioramento fondiario e di bonifica	3
Articolo 9 Opere di irrigazione agricola	3
Articolo 10 Acquedotti rurali potabili	3
Articolo 11 Opere di elettrificazione rurale	4
Articolo 12 Opere di viabilità	4


Il presente Piano con criteri di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere nonché al funzionamento del consorzio è stato proposto all'assemblea dal consiglio dei delegati come risulta al punto 5 del verbale del 27 aprile 2015.

L'assemblea lo ha approvato all'unanimità nell'adunanza generale del 28 maggio come risulta dal punto n. 4 del verbale.

A norma dell'articolo 29 comma 1, lett e) della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 spetta alla Giunta provinciale approvare, ove il consorzio lo richieda, i piani di ripartizione della spesa delle opere di interesse comune, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183. A tale scopo è stata inoltrata domanda con pec dell'11 giugno 2015.

La presente è una copia conforme all'originale che viene inoltrata alla provincia

Il Presidente
(Narciso Marini)



Il segretario
(Giovanni Berti)

